

# **TI\_GERICHTE 60.2021.333 vom 14. Februar 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2021.333](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2021.333)

FR: TI\_GERICHTE 60.2021.333 du 14 février 2022

IT: TI\_GERICHTE 60.2021.333 del 14 febbraio 2022

## **Regeste**

Reclamo dell'imputato contro il giudizio del pretore penale che ha dichiarato tardiva l'opposizione al decreto di accusa. accordo con la posta per la proroga del termine per ritirare le raccomandate

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Il reclamo, presentato il 2.11.2021 contro il decreto 13.10.2021, intimato il 18.10.2021 e notificato al patrocinatore di RE 1 il 26.10.2021, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell'art. 396 cpv. 1 CPP).

### **E. 1.3**

Esso è proponibile: il giudizio del tribunale di primo grado – competente a pronunciarsi sulla validità del decreto di accusa e segnatamente sulla tempestività dell'opposizione (decisione TF 6B\_883/2020 del 15.4.2021 consid. 2.1.2.) – è impugnabile, ai sensi degli art. 393 ss. CPP, con reclamo (decisione TF 6B\_271/2018 del 20.6.2018 consid. 2.1.; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, 3. ed., art. 356 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 356 CPP n. 3).

### **E. 1.4**

Il reclamante, imputato nel procedimento penale, ha un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 382 cpv. 1 CPP all'annullamento oppure alla modifica del giudizio, ovvero che venga esaminato se la decisione impugnata – che ritiene irricevibile per tardività l'opposizione al decreto di accusa 20.7.2021 – sia corretta.

### **E. 1.5**

Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate. L'impugnativa è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

## **E. 2**

. 2.1. Gli art. 352 ss. CPP regolano la procedura del decreto di accusa. Esso può essere impugnato entro dieci giorni [termine legale (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 354 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 2) e come tale improrogabile ex art. 89 cpv. 1 CPP (ZK StPO – D.

BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 89 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 2)] con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l'imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione deve essere motivata; se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 2/3 CPP). L'opposizione non è un rimedio di diritto stricto sensu, ma consente soltanto di avviare il procedimento giudiziario nel corso del quale si stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (DTF 142 IV 158 consid. 3.4.; 140 IV 82 consid. 2.6.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194). Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (BSK StPO – F. RIKLIN, 2. ed., art. 355 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte, il pubblico ministero decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo decreto di accusa; oppure d. promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP). Se decide di confermare il decreto di accusa [anche segnatamente nell'ipotesi in cui non ritenga valida l'opposizione (decisione TF 6B\_1230/2020 del 29.4.2021 consid. 3.3.1.)], il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

## **E. 2.2**

Ex art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce d'ufficio (decisione TF 6B\_218/2020 del 17.4.2020 consid. 1.1.) sulla validità del decreto di accusa e dell'opposizione, in particolare sulla sua tempestività (decisione TF 6B\_883/2020 del 15.4.2021 consid. 2.1.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.; BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 354 CPP n. 17 e art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 356 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 356 CPP n. 3).

### **E. 2.3.1**

Giusta l'art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta. La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato oppure in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP). Giusta l'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, che ha codificato la giurisprudenza vigente (decisioni TF 6B\_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; 6B\_446/2016 del 27.6.2016 consid. 2.3.), la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. Una persona deve attendersi una notificazione quando c'è una procedura in corso che la concerne, circostanza che le impone di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrivono,

segnatamente, di fare in modo che gli atti inerenti alla procedura possano esserle notificati (decisioni TF 6B\_96/2021 del 6.9.2021 consid. 1.1.2.; 6B\_1430/2020 del 15.7.2021 consid. 1.1.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale nasce con l'apertura del procedimento e perdura per tutto il corso dello stesso (decisione TF 6B\_96/2021 del 6.9.2021 consid. 1.1.2. ). Se l'autorità resta passiva, la parte non deve attendersi atti per un periodo indeterminato (decisione TF 6B\_377/2016 del 7.11.2016 consid. 3.3.2.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Un imputato informato dalla polizia di una procedura preliminare che lo interessa, della sua qualità di imputato e dei reati contestatigli deve rendersi conto di essere parte di una procedura penale e dunque deve attendersi di ricevere comunicazioni – tra cui decisioni – dalle autorità (decisione TF 6B\_96/2021 del 6.9.2021 consid. 1.1.2.). Chi sa di essere parte ad un procedimento, e deve quindi aspettarsi degli atti, è tenuto a ricevere la corrispondenza o, se si assenta, ad adottare le misure adeguate affinché essa gli possa in ogni caso giungere: deve, segnatamente, comunicare lunghe assenze dal domicilio o nominare un rappresentante che possa ricevere gli atti (decisione TF 6B\_96/2021 del 6.9.2021 consid. 1.1.2. ; DTF 139 IV 228 consid. 1.1.). Perché possa trovare applicazione la finzione della notificazione in applicazione dell'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, il destinatario deve poter riconoscere che il mittente è l'autorità da cui deve aspettarsi di ricevere un invio in ragione di un rapporto procedurale pendente; è sufficiente che, sulla base delle indicazioni figuranti sulla busta, l'autorità inviante in questione sia riconoscibile (DTF 142 IV 286 consid. 1.6.2./1.6.3.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7 ). Il termine di sette giorni giusta l'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP non si prolunga qualora la Posta accordi all'interessato un periodo di ritiro più lungo (decisioni TF 6B\_1430/2020 del 15.7.2021 consid. 1.3.; 6B\_1321/2019 del 15.1.2020 consid. 1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7 ): il termine di reclamo inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione. Giusta l'art. 89 cpv. 1 CPP i termini legali sono infatti improrogabili (decisione TF 6B\_1430/2020 del 15.7.2021 consid. 1.3.). Il fatto che un accordo con la posta non prolunghi i termini dei rimedi di diritto vale anche per un non giurista (decisione TF 6B\_1430/2020 del 15.7.2021 consid. 1.3.). Accordi particolari con la Posta non permettono quindi di posticipare la scadenza della notifica, che viene reputata come effettuata alla scadenza del termine di sette giorni. E' del resto fatto notorio che un invio raccomandato vale come notificato il settimo giorno dall'invio infruttuoso ( decisione TF 6B\_1430/2020 del 15.7.2021 consid. 1.3.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7 ).

### **E. 2.3.2**

L'art. 87 CPP regola il recapito delle comunicazioni. Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (art. 87 cpv. 1 CPP). Le parti possono indicare un altro luogo di notificazione, dove – sotto pena di essere ritenuta irregolare – deve avvenire l'intimazione degli atti (decisione TF 6B\_837/2017 del 21.3.2018 consid. 2.3.; DTF 139 IV 228 consid. 1.1./1.2.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 87 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – N.

SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 87 CPP n. 1 ).

### **E. 2.3.3**

Giusta l'art. 384 lit. b CPP il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione per le decisioni che non sono sentenze. Ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione oppure dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l'art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte oppure il suo patrocinatore. Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell'art. 91 cpv. 2 CPP le istanze oppure le memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento. Ai sensi dell'art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un'udienza. Il motivo dell'inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 93 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 93 CPP n. 2).

### **E. 2.3.4**

L'onere della prova per la tempestività di un atto spetta alla parte che deve procedere con l'atto medesimo (decisione TF 6B\_1247/2020 del 7.10.2021 consid. 3.1.). Se viene utilizzata la posta, l'onere della prova concerne sia la tempestività della consegna alla posta sia il contenuto dell'atto spedito tramite invio postale (decisione TF 6B\_1471/2017 del del 21.3.2018 consid. 4.1.).

## **E. 3**

. 3.1. 3.1.1. Si è detto che giusta l'art. 354 cpv. 1 CPP l'opposizione deve essere presentata entro dieci giorni dall'intimazione del decreto. Il decreto di accusa 20.7.2021 (DA 3253/2021) è stato intimato a mezzo raccomandata il medesimo giorno. Esso è pervenuto all'ufficio di recapito il giorno successivo, con deposito dell'avviso di ritiro. Il decreto di accusa – ritornato al Ministero pubblico, siccome non ritirato, il 4.8.2021 – è stato trasmesso a RE 1 in copia per conoscenza per posta semplice in data 5.8.2021. In queste circostanze, in applicazione dell'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, il termine di sette giorni ha cominciato a decorrere il 22.7.2021 ed è venuto a scadere il 28.7.2021, per cui il termine di dieci giorni secondo l'art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione, che ha cominciato a decorrere il 29.7.2021, è giunto a scadenza sabato 7.8.2021, termine riportato a lunedì 9.8.2021 (ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 CPP), termine ultimo entro cui l'opposizione dell'imputato avrebbe dovuto essere presentata (art. 91 cpv. 1 CPP). L'opposizione è nondimeno stata introdotta in data 16.8.2021. L'ulteriore invio del decreto di accusa il 5.8.2021, per posta semplice, per conoscenza, è irrilevante per la decorrenza del termine secondo l'art. 354 cpv. 1 CPP per inoltrare opposizione. A questo proposito si ricorda che, secondo la giurisprudenza (DTF 115 Ia 12 consid. 4.; decisione TF 6B\_701/2016 del 23.5.2017 consid. 3.3.), se l'autorità notifica di nuovo una decisione contenente un'indicazione, priva di riserve, del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine che

ha cominciato a decorrere in seguito ad una prima notificazione infruttuosa, il termine ricorsuale è computato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede. Nel caso concreto, il decreto di accusa, trasmesso il 5.8.2021 per posta semplice, riportava chiaramente che si trattava della copia per conoscenza della decisione intimata il 20.7.2021 per raccomandata non ritirata (doc. 5, inc. MP 2021.4231). Non poteva dunque esserci alcun fraintendimento, per RE 1, sul fatto che questo secondo invio non potesse far decorrere i termini di impugnazione. Si è peraltro detto (consid. 2.3.1.) che il termine di sette giorni giusta l'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP – termine legale e quindi improrogabile (art. 89 cpv. 1 CPP) – non si prolunga qualora la Posta accordi all'interessato un periodo di ritiro più lungo. Il fatto, dunque, che il reclamante abbia prorogato la scadenza per il ritiro della raccomandata è del tutto ininfluenza (cfr. decisione TF 6B\_1430/2020 del 15.7.2021 consid. 1.3.; decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2020.305 del 22.1.2021). La circostanza che il 31.8.2021 il magistrato inquirente abbia confermato il decreto di accusa ed abbia trasmesso gli atti al giudice non significa che abbia ritenuto tempestiva l'opposizione, come adduce il reclamante. Spetta infatti al giudice, e non al pubblico ministero, pronunciarsi sulla tempestività dell'opposizione. 3.1.2. Anche qualora la Posta non avesse ritornato il decreto di accusa al procuratore pubblico, ma lo avesse tenuto in giacenza in ragione della proroga del termine per ritirare la raccomandata, la conclusione dovrebbe essere la medesima: il termine di sette giorni di cui all'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP ed il termine di dieci giorni giusta l'art. 354 cpv. 1 CPP decorrevano a partire dal 22.7.2021 rispettivamente dal 29.7.2021, per cui l'opposizione al decreto di accusa avrebbe dovuto essere inoltrata, al più tardi, il 9.8.2021.

### **E. 3.2**

L'applicazione della finzione di cui all'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP presuppone nondimeno che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione: questo è il caso, come detto più sopra, quando l'interessato sa che c'è una procedura in corso che lo concerne. In data 20.4.2021 RE 1 è stato interrogato dalla polizia cantonale. All'inizio dell'audizione è stato reso attento che veniva sentito quale imputato e che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento penale per titolo di infrazione alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr in relazione ai fatti occorsi il giorno precedente sull'autostrada A2. Al termine dell'audizione RE 1 ha inoltre preso atto che “ (...) per l'infrazione menzionata verrà denunciato alle competenti autorità .” (verbale 20.4.2021, p. 5, allegato al rapporto 24.4.2021). Si trattava di indicazioni molto chiare, comprensibili per chiunque, anche non giurista. Chiunque, pur senza nozioni giuridiche, sa peraltro che un procedimento penale comporta atti da notificare. Il reclamante sapeva quindi perfettamente che a suo carico era pendente un procedimento penale. Doveva pertanto attendersi la possibile notificazione dei relativi atti: era perciò tenuto ad organizzarsi per poterli ricevere, per es. in assenza dal suo domicilio. Dall'interrogatorio del 20.4.2021 all'emanazione del decreto di accusa in data 20.7.2021 sono del resto trascorsi soltanto tre mesi, per cui RE 1 doveva necessariamente prendere in considerazione la possibilità che gli venissero intimati atti in merito.

### **E. 3.3**

L'opposizione, impostata il 16.8.2021, è di conseguenza tardiva.

### **E. 4**

. Il decreto 13.10.2021 del giudice, che non ha violato l'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP rispettivamente che non è incorso in formalismo eccessivo (essendosi limitato ad applicare la giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP), è confermato.

#### **E. 5**

. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, \_\_\_\_\_. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il vicepresidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.